

REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 8 febbraio 2016 n.9

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 71, comma 1 della Legge 29 luglio 2014 n.125 come modificato dall'articolo 31 del Decreto Delegato 13 ottobre 2015 n.153;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.22 adottata nella seduta del 26 gennaio 2016; Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 64 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2014 N.125 – LEGGE DI RIFORMA IN MATERIA DI AVIAZIONE CIVILE E SUCCESSIVE MODIFICHE

Articolo Unico

1. L'articolo 64, comma 1, della Legge 29 luglio 2014 n.125, come novellato dall'articolo 25 del Decreto Delegato 13 ottobre 2015 n.153, è modificato come segue:

"Art. 64 (Norme relative all'importazione)

- 1. L'immatricolazione nel registro aeronautico costituisce presupposto per l'assolvimento dell'imposta sulle importazioni salvo il caso di aeromobili di proprietà di soggetti non residenti registrati ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c), punto 3 e di trust di diritto sammarinese i cui disponenti e beneficiari siano soggetti non residenti.
- 2. L'imposta monofase sull'importazione di aeromobili destinati ad immobilizzazione materiale per le società sammarinesi è stabilita dall'articolo 5 del Decreto 27 ottobre 2003 n.135 e successive modifiche.".

Dato dalla Nostra Residenza, addì 8 febbraio 2016/1715 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI Lorella Stefanelli – Nicola Renzi

> IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Gian Carlo Venturini